

CONTRATTO DI SOLIDARIETÀ

Ai sensi dell'art. 21, comma 1, lett. c) e comma 5, D. Lgs. n. 148/2015

Addì 19 ottobre 2018, presso la sede della LFoundry in Avezzano (AQ), alla presenza del Presidente Vicario della Regione Abruzzo, dott. Giovanni Lolli, si sono incontrate le seguenti parti (di seguito congiuntamente indicate come "Parti"):

- **LFOUNDRY S.r.l.**, con sede legale in Avezzano – 67051 (AQ), via A. Pacinotti n.7, C.F., P. IVA e Num. REA di L'Aquila 01465930665, PEC: lfoundry@pec.it, di seguito indicata anche come "la Società"), in persona di Fabrizio Vittorio Famà, Alessandro Albertini e Fabrizio Felli;
- Le **RSU** aziendali nelle persone dei Sig.ri: Donato Buccini; Andrea Campione; Roberto Di Francesco; Monica Di Cola; Rocco Rossi; Eugenio Franchi; Fernando Di Gianfilippo; Sara d'Agostino; Diego Di Francesco; Luigi Abruzzo; Arianna Stati; Domenico Cesta; Alessandro Ciuffini; Edoardo Picozzi;
- La **FIM-CISL**: Sig. Antonello Tangredi;
- La **FIOM-CGIL**: Sig.ra Elvira De Santis;
- La **UILM-UIL**: Sig. Angelo Gallotti;
- La **FISMIC**: Sig. Luigi Abruzzo;
- La **FAILMS**: Sig. Fernando Di Gianfilippo.

Premesso che:

- a) la Società opera nel settore cosiddetto *silicon foundry* e in particolare per la produzione di circuiti integrati per sensori ottici e *smart power* ed occupa, alla data odierna, complessivi 1484 lavoratori, di cui 1398 impiegati e 69 quadri, assoggettati al CCNL Metalmeccanici, nonché 17 dirigenti, assoggettati al CCNL Dirigenti Industria;
- b) la Società, a partire dall'anno 2013 è stata investita da una notevole crisi, a causa dell'uscita dal capitale sociale del precedente socio di riferimento e la conseguente necessità di cambiare modello di *business* per provare a salvare lo stabilimento marsicano;
- c) la situazione di crisi aziendale è stata nel tempo fronteggiata mediante accordi con le organizzazioni sindacali attraverso i quali, al fine di assicurare la continuità operativa ed

occupazionale, nonostante la strutturale riduzione delle attività, è stato concordato il ricorso ai seguenti ammortizzatori sociali:

- nel quinquennio, Contratto di Solidarietà difensivo, periodo computato ex art. 44 comma 2 D.Lgs 148/2015: dal 24 settembre 2015 al 31 agosto 2016.
- d) gli assetti proprietari aziendali si sono consolidati, nell'anno 2016, con l'ingresso nel capitale, quale socio di maggioranza, del Gruppo multinazionale di nazionalità cinese "SMIC";
- e) in tutto il periodo la Società ha dovuto far fronte a una continua erosione dei prezzi di vendita, con conseguente riduzione dei margini operativi, anche nell'ottica del mantenimento della piena occupazione. A metà dell'anno 2018, tuttavia, la Società ha iniziato a subire anche rilevanti riduzioni di attività; dovute a una minore domanda da parte dei propri clienti;
- f) in tale contesto, l'ultimo esercizio aziendale evidenzia una perdita economica che eroderà sensibilmente il capitale sociale, con una prevista significativa riduzione di fatturato;
- g) in termini produttivi, a partire dalla metà dell'anno 2018, la movimentazione settimanale di lotti, che nella situazione di pieno regime si attesta su livelli superiori a 2.5 M *moves* settimanali, è definitivamente contratta a livelli intorno ai 2.1 M *moves* settimanali o inferiori;
- h) la sintetizzata situazione di crisi si è quindi acuita durante il 2018 ed ha assunto caratteri definitivamente strutturali, tali da rendere insostenibili gli attuali assetti organici, che risultano eccedentari rispetto alle effettive esigenze aziendali, per almeno il 30% del complessivo organico;
- i) in particolare, nell'attuale situazione aziendale, risulta un esubero di personale complessivamente quantificato in 450 unità assunte a tempo pieno e motivato dalla effettiva attività lavorativa esercitabile rispetto alla capacità produttiva aziendale a pieno regime;
- j) la Società intende compiere ogni sforzo per ripristinare quanto più possibile le condizioni di pieno impiego del ciclo produttivo aziendale, confermandone la presenza sul territorio ed evitando – sino a quando possibile ed a condizione che si realizzino nei tempi previsti le ipotizzate prospettive di risanamento e rilancio del sito industriale – di intervenire unilateralmente sugli assetti organici; ciò, sia attraverso interventi di razionalizzazione ed efficientamento organizzativo e gestionali (*in primis* con la sostituzione del sistema

gestionale c.d. MES, sostituzione altresì imposta dalla cessazione dei rapporti con il fornitore, precedente socio di riferimento), sia mediante la ricerca e l'individuazione di nuovi partner, che consentano di ipotizzare anche eventuali e parziali riconversioni produttive;

- k) in tale contesto, al fine di evitare l'altrimenti inevitabile riduzione di personale in relazione al sopra indicato esubero, è necessario, stabilire una riduzione degli orari di lavoro, per almeno i prossimi 18 mesi, per una percentuale di riduzione parametrata settimanalmente pari al 30%;
- l) la descritta situazione aziendale e le indicate prospettive sono state oggetto di informativa e di esame congiunto con le RSU e relative associazioni di categoria nel corso degli incontri del 15 ottobre 2018 presso la Regione Abruzzo;
- m) le Parti, esaminata attentamente la situazione Aziendale, al fine di evitare ricadute sul piano occupazionale e scongiurare la dichiarazione degli esuberi, visto il D.Lgs n. 148/2015, nonché il D.M. n. 94033/2016 e, più in generale, richiamata la normativa sui contratti di solidarietà di tipo "difensivo", convengono sulla necessità di sottoscrivere il presente Contratto di Solidarietà

Tutto ciò premesso:

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente verbale e su di esse si intende formato il mutuo consenso.
2. Le Parti riconoscono e si danno atto che, ai fini di quanto disposto dall'articolo 4, comma 1, del D.M. n. 94033 del 13.01.2016, la quantificazione dell'esubero di personale in relazione al quale viene sottoscritto il presente contratto di solidarietà, come indicato in premessa, è motivata dalla percentuale effettiva delle ore lavorabili (30%), rispetto alla capacità produttiva dello stabilimento a pieno regime e tale quantificazione è di 450 unità stabilmente occupate a tempo pieno.
3. Le Parti, al fine di evitare la dichiarazione di eccedenza in relazione all'indicato esubero di personale, convengono, per 18 (diciotto) mesi decorrenti dal 01/12/2018, una riduzione dell'orario di lavoro contrattuale, pari a 40 ore settimanali, per una percentuale di riduzione parametrata settimanalmente pari al 30 %, nelle forme ed alle condizioni di cui al presente contratto.
4. L'Azienda, a fronte della pattuita riduzione di orario, s'impegna a presentare domanda al Ministero del Lavoro e P.S. ed alla Direzione territoriale del lavoro tesa ad ottenere la

concessione del trattamento di integrazione salariale ai sensi dell'art. 25 D.Lgs 148/2015 per un totale di 1467 unità di cui n. 1398 impiegati e n. 69 quadri.

5. L'applicazione del Contratto di Solidarietà riguarderà le strutture aziendali di seguito indicate e complessivamente una platea, rispetto al complessivo organico indicato in premessa, di n. 1467 lavoratori come risultante nell'elenco nominativo (che sarà reso disponibile in data 25/11/2018).

DIPARTIMENTO	IMPIEGATI	QUADRO	TOT
CRM	13	4	17
FACILITIES	133	7	140
FINANCE & LEGAL	22	6	28
HR & CORPORATE AFFAIRS	16	4	20
ICT	46	4	50
FAB PROCESS ENGINEERING	464	11	475
FAB MANUFACTURING	490	1	491
MARKETING		1	1
OPERATION ENHANCEMENTS	4	4	8
PIE	84	8	92
PROCUREMENT & LOGISTIC	25	3	28
QUALITY AND METHOD	36	7	43
R&D AND PRODUCT	64	9	73
SGA MANAGEMENT EXECUTIVE	1		1
TOTALE	1398	69	1467

6. La Società precisa che l'indicata riduzione oraria riferita al profilo professionale degli operatori di *clean room* all'interno della struttura aziendale (FAB MANUFACTURING) è ipotizzata specificamente in funzione delle attività di sostituzione del sistema gestionale c.d. MES di cui in premessa, il cui completamento è previsto per il mese di marzo 2019; successivamente, la Società ipotizza di poter non ricorrere oltre ad ulteriori riduzioni relativamente a tale personale.
7. Le Parti fin d'ora convengono sulla possibilità di variare i nominativi dei lavoratori interessati al regime di solidarietà, fermi restando in ogni caso il numero massimo degli stessi, la massima percentuale media e le altre condizioni previste dal presente accordo; l'elenco nominativo potrà essere modificato nel senso appena indicato con cadenza mensile o plurimensile, a seguito di confronto tra le Parti; l'elenco in parola, vagliato e sottoscritto

dalle Parti, sarà in tal caso trasmesso alla Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali presso il Ministero del Lavoro e alle competenti sedi INPS provinciali.

8. La realizzazione del regime di solidarietà sarà effettuata mediante una riduzione dell'orario di lavoro giornaliero e/o settimanale e/o mensile, variabile in ragione delle diverse esigenze dei vari reparti e del grado di saturazione dell'attività dei vari reparti/uffici di appartenenza, tenendo conto delle funzioni aziendali ricoperte e delle esigenze tecniche, organizzative e produttive, nonché del grado di fungibilità dei singoli lavoratori.
9. Pertanto, gli assetti organizzativi in vigore durante il contratto di solidarietà potranno contemplare, congiuntamente e/o alternativamente su base verticale e/o orizzontale e/o mista, una riduzione d'orario dettagliata come segue:
 - riduzione dell'orario su base mensile ovvero plurisettimanale, mediante collocazione della prestazione lavorativa su base settimanale in periodi di maggiore attività, nel rispetto della riduzione media mensile stabilita;
10. La percentuale media della riduzione dell'orario di lavoro, misurata sull'intera platea dei lavoratori interessati alla solidarietà, sarà fino a un massimo del 60%, secondo quanto previsto dall'art. 21 del D. Lgs 148/2015; la percentuale massima di riduzione potrà essere raggiunta anche per sommatoria di singoli periodi mensili, settimanali o plurisettimanali
11. I singoli dipartimenti di appartenenza comunicheranno ai lavoratori interessati al contratto di solidarietà, entro il 25 del mese, gli orari di lavoro relativi al mese successivo.
12. I lavoratori saranno sospesi secondo il criterio della rotazione relativamente ai profili professionali omogenei, fungibili ed utilizzabili in modo indifferente nell'ambito delle esigenze produttive in essere o programmate. La rotazione avrà carattere di omogeneità a parità di professionalità e all'interno delle singole aree, fermo restando che la riduzione di ogni singolo lavoratore non potrà in ogni caso eccedere, per l'intera durata del presente contratto di solidarietà, il 70% dell'orario.
13. Le Parti concordano che, durante il periodo di vigenza del presente accordo, gli incrementi temporanei di lavoro dovuti anche a casistiche individuali (infortuni sul lavoro, maternità, aspettative, malattia di lunga durata, ecc.) potranno essere affrontati mediante una generale riduzione del ricorso alla solidarietà (ossia riduzione delle ore di assenza).
14. Con riferimento al disposto di cui all'art. 4 D.M. n. 94033/2016, le Parti convengono le seguenti modalità per le ipotesi di esigenze temporanee di maggiore lavoro:

- L'azienda comunicherà previamente alle RSU le esigenze e le modifiche in aumento richieste
- Entro giorni tre, le RSU potranno formulare osservazioni
- La modifica sarà realizzata dalla Società in ogni caso entro giorni 5 della comunicazione alle RSU.

15. Durante il contratto di solidarietà sono escluse le prestazioni di lavoro straordinario, salvi casi eccezionali.

16. Le Parti stabiliscono fin d'ora un programma di monitoraggio della situazione aziendale e dell'applicazione della solidarietà che si svilupperà con incontri su richiesta anche di una sola delle Parti.

17. Il presente contratto di solidarietà avrà decorrenza dal 01/12/2018 durata pari a 18 mesi.

18. L'azienda si dichiara disponibile, nelle more dell'emanazione del Decreto Ministeriale autorizzativo la CIGS, ad anticipare mensilmente l'indennità di integrazione salariale spettante ai lavoratori in seguito alla riduzione dell'orario di lavoro.

19. Le Parti concordano sull'utilizzo di ulteriori strumenti atti a risolvere i potenziali esuberanti che dovessero permanere al termine dei CdS, riconoscendo che la riduzione, su base consensuale, di personale nel periodo di sussistenza dei CdS potrà concorrere a rendere più efficace il risultato dello strumento stesso dei CdS quale strumento di gestione non traumatica degli esuberanti.

Pertanto verranno utilizzati anche i seguenti strumenti:

- **lavoro a tempo parziale:** valutazione, compatibilmente con le esigenze tecnico organizzative, delle richieste di trasformazione da contratto di lavoro a tempo pieno a contratto di lavoro a tempo parziale;
- **Uscite incentivate:** L'azienda valuterà la possibilità di attivare una procedura di uscite incentivate. Le parti si danno atto sin d'ora che il raggiungimento dei requisiti previsti per il pensionamento è criterio prioritario nella identificazione del personale a cui offrire tale possibilità.
- **OTP, promozione auto-imprenditorialità e lavoro autonomo:** viene avviato un percorso di sensibilizzazione mirato a tutte le persone interessate al CdS sulle opportunità di spendibilità della propria occupabilità (employability), anche mediante interventi, su base volontaria, di formazione-riqualificazione professionale e di

A

Agg

Quella della

butte

[Handwritten signature]

[Multiple handwritten signatures]

sostegno alla creazione di auto-imprenditorialità e lavoro autonomo. Le Parti richiederanno l'intervento finanziario e progettuale della Regione

20. Con la sottoscrizione del presente accordo le Parti si danno atto di aver esperito quanto previsto dalle vigenti norme sulle consultazioni sindacali in materia di Contratti di solidarietà e ne riconoscono efficacia sanante.

Letto, Confermato e Sottoscritto

p. LFOUNDRY Srl

Roberto V. Janni
Roberto V. Janni
Roberto V. Janni
p. le OO.SS.

Roberto V. Janni
Roberto V. Janni
Roberto V. Janni
Roberto V. Janni

p. le RSU

Roberto V. Janni
Roberto V. Janni
Roberto V. Janni
Roberto V. Janni
Roberto V. Janni
Roberto V. Janni
Roberto V. Janni
Roberto V. Janni
Roberto V. Janni
Roberto V. Janni
Roberto V. Janni

Roberto V. Janni

Roberto V. Janni